

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

SPLIT PAYMENT

Efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che la disciplina dello *split payment* ha effetto dalla data di inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze. In considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi, che ora riportano anche la data di inclusione dei contribuenti soggetti allo *split payment*, agli stessi è attribuita efficacia costitutiva.

(Ministero dell'economia e delle finanze, nota, 07/02/2018)

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)

Chiarimenti sul regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria

L'Agenzia delle entrate ha commentato le norme che hanno introdotto nell'ordinamento un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti, operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente richieste (vincoli e divieti di investimento), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione. Il particolare regime di non imposizione previsto per i PIR si applica in capo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano individuale di risparmio appositamente costituito presso un intermediario abilitato. Nell'ambito del PIR non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria: il piano di risparmio si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare investimenti. L'importo investito non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 26/02/2018)

CREDITO ALLE PMI

Accordo ABI-Confindustria per il credito e per la valorizzazione delle nuove figure di garanzia

È stato firmato tra ABI e Confindustria un accordo che introduce nel nostro ordinamento la possibilità che il contratto di finanziamento tra banca e impresa possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore, in caso di inadempimento del debitore, della proprietà di un immobile posto a garanzia dello stesso. L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2019: le banche che intendono dare seguito a tale accordo lo comunicano all'Associazione Bancaria Italiana e ne danno comunicazione sul proprio sito web specificandone la data di avvio dell'operatività.

(Associazione Bancaria Italiana-Confindustria, comunicato stampa, 12/02/2018)

DEPOSITI FISCALI

Approvati i modelli per la costituzione della garanzia alternativa al pagamento dell'Iva

L'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la costituzione della garanzia richiesta, nei casi in cui è possibile immettere in consumo da un deposito fiscale, o estrarre da un deposito di un destinatario registrato, benzina e gasolio per autotrazione senza il versamento dell'imposta sul valore aggiunto. La benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, possono essere immessi in consumo o estratti versando l'Iva mediante modello F24, senza possibilità di compensazione (con l'obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2018 è stata definita la modalità con cui va prestata la garanzia, previa accettazione del beneficiario, al fine di non corrispondere l'imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia delle entrate ha approvato con il provvedimento n. 47927 del 1° marzo 2018 i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia. La garanzia deve essere: prestata a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per l'importo corrispondente all'Iva dovuta e per la durata di 12 mesi dalla data di estrazione; accettata dall'Agenzia delle entrate e comunicata al gestore del deposito.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 47927, 01/03/2018)

IL 6 APRILE È IN SCADENZA LO "SPESOMETRO" SEMPLIFICATO

Entro il prossimo **6 aprile 2018** i contribuenti devono provvedere ad inviare la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.

Invio al 6 aprile 2018

Lo spesometro del secondo semestre 2017, a norma dell'articolo 21, D.L. 78/2010, risultava in scadenza il 28 febbraio scorso. Per tenere conto delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017 e per consentire l'aggiornamento del tracciato per l'invio dei dati delle fatture, già con il comunicato stampa del 19 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate aveva disposto un rinvio del termine, in attesa della pubblicazione del tracciato definitivo.

A seguito dell'approvazione delle specifiche tecniche, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018 è stata disposta la proroga al 6 aprile 2018 della scadenza per l'invio dei dati del secondo semestre 2017.

Occorre peraltro ricordare che l'articolo 1-ter, comma 1, D.L. 148/2017 ha introdotto la possibilità di sanare eventuali irregolarità commesse nell'invio delle fatture relative al primo semestre 2017; malgrado tale norma fissasse la scadenza al 28 febbraio 2018, nel provvedimento di proroga è stato disposto che anche l'invio correttivo del primo semestre potrà essere effettuato entro il prossimo 6 aprile 2018, in concomitanza dello spesometro del secondo semestre.

Per tale invio correttivo, peraltro, possono essere utilizzate le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.

Comunicazione dati fatture	Scadenza
Secondo semestre 2017	6 aprile 2018
Correzioni primo semestre 2017	→ 6 aprile 2018

Periodicità

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale; per il 2017 il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale.

Il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Dal 2018, pertanto, sta ai contribuenti scegliere la periodicità che preferiscono.

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, la possibilità di effettuare l'invio semestrale è consentito anche ai contribuenti che abbiano aderito all'invio opzionale delle fatture ai sensi dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Semplificazioni

Anche nel merito dei dati oggetto di invio, sono state previste delle importanti semplificazioni.

La prima riguarda la quantità di informazioni che devono essere inviate in relazione ad ogni singola fattura, informazioni che risultano ridotte nel numero e semplificate.

I dati che devono essere resi sono infatti:

- la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta (ovvero la tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

Di grande interesse è anche la possibilità di inviare in maniera aggregata i dati delle fatture che vengono cumulativamente registrare in contabilità tramite il documento riepilogativo (in precedenza, sebbene fosse utilizzato il documento riepilogativo, comunque le fatture dovevano essere oggetto di invio separato, rendendo di fatto inefficace ogni semplificazione legata alla registrazione aggregata).

Nel provvedimento attuativo vengono richiesti, in relazione ad ogni documento riepilogativo, i seguenti dati:

- per le fatture emesse vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente/prestatore, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.
- per le fatture ricevute, i dati da comunicare sono il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario/committente, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, l'importo di 300 euro (limite entro il quale ogni fattura può confluire nel documento riepilogativo) deve intendersi comprensivo dell'Iva addebitata nella fattura.

L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi dell'allegato B, D.Lgs. 196/2003. Seppure l'obbligo di redazione annuale del D.P.S. sia stato abrogato dal D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012, sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articolo 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (Misure minime di sicurezza).

Imprese e professionisti devono strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza, riducendo i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati personali (anche se vengono trattati dati solo di tipo comune, non necessariamente sensibili o giudiziari). Resta quindi consigliabile continuare a redigere annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

È a carico dei titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dei dati personali in *outsourcing*.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il titolare del trattamento deve valutare l'effettiva capacità ed affidabilità dei soggetti preposti e avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

Dal 25 maggio 2018 in vigore il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Il garante della *privacy* ha elaborato e pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it una guida utile all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 che entrerà in vigore in Italia il 25 maggio 2018.

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche:

- 1) fondamenti di liceità del trattamento;
- 2) informativa;
- 3) diritti degli interessati;
- 4) titolare, responsabile, incaricato del trattamento;
- 5) approccio basato sul rischio del trattamento e misure di *accountability* di titolari e responsabili;
- 6) trasferimenti internazionali di dati.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del Legislatore nazionale.

Si avvisa la gentile clientela che nel prossimo mese di aprile 2018 verrà pubblicato uno Speciale *privacy* che analizzerà tutte le novità che entreranno in vigore dal 25 maggio 2018.

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.: RIDOTTA DA 10.000 EURO A 5.000 EURO LA SOGLIA PER LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

Ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, verificano che il beneficiario non risulti inadempiente al versamento di importi dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

L'articolo 1, commi 986-987 della Legge di Bilancio 2018 ha disposto dallo scorso 1° marzo 2018 la riduzione della soglia di verifica del debito da 10.000 euro a 5.000 euro al fine di effettuare liberamente il pagamento da parte della P.A.: nel caso in cui il fornitore della P.A. non abbia versato cartelle di pagamento, il credito sarà pignorato dall'agente della riscossione.

La verifica della presenza di inadempimenti del fornitore da parte della Pubblica Amministrazione

L'inadempimento del beneficiario delle somme dovute dalla P.A. o società a prevalente partecipazione pubblica si manifesta qualora risulti notificata una cartella di pagamento, non pagata, per la quale non è stata richiesta e accordata la dilazione del pagamento ovvero per la quale non vi è la sospensione della riscossione.

L'inadempimento si manifesta qualora il fornitore abbia ricevuto cartelle di pagamento per le quali non ha effettuato il pagamento o richiesto la dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica. Non si è in presenza di una cartella per la quale è scaduto il termine di pagamento nei casi di rateazione: in tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 per carenza del presupposto relativo all'inadempimento. Diverso è il caso in cui il piano di dilazione preveda il mancato pagamento di 5 rate mensili anche non consecutive: in tal caso la cartella di pagamento risulta scaduta.

Il servizio Verifica Inadempimenti disponibile sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione consente alle P.A. di ottemperare all'obbligo stabilito dall'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La circolare n. 29/2009 del Mef chiarisce che la P.A., salvo casi eccezionali e contingenti, deve effettuare la verifica dell'inadempimento del beneficiario a ridosso dell'emissione del mandato di pagamento (quindi, non alla data di scadenza del pagamento della fattura). È importante sottolineare che nel caso in cui un unico mandato di pagamento sia relativo a varie fatture di importo unitario inferiore alla soglia di 5.000 euro, la P.A. non è tenuta ad effettuare la verifica presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nel caso di presenza di inadempimento da parte del fornitore, la P.A. / la società a prevalente partecipazione pubblica sospende per 60 giorni il pagamento al beneficiario (fino a concorrenza del debito comunicato dall'Agente della riscossione, mentre l'eventuale eccedenza viene corrisposta): in questo arco temporale verrà notificato l'atto di pignoramento del credito ai sensi dell'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973.

Il periodo di sospensione è stato aumentato da 30 giorni a 60 giorni: se prima della notifica dell'atto di pignoramento del credito il beneficiario effettua il pagamento delle somme iscritte a ruolo o delle rate scadute che hanno fatto decadere il piano di dilazione determinando il venire meno dell'inadempimento, ne viene data comunicazione all'ente debitore di modo da "svincolare" il pagamento integrale di quanto dovuto.

La richiesta della certificazione del credito sulla Piattaforma del Crediti Commerciali

L'articolo 7-bis, D.L. 35/2013 prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti:

- l'invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte dell'ente debitore entro il giorno 15 del mese successivo alla data di pagamento;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Il processo di certificazione istituito da alcuni anni per i crediti vantati dai fornitori verso gli enti pubblici avviene per il tramite di una piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori.

La piattaforma per la certificazione dei crediti (<http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>) ha reso trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A..

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO al 15 APRILE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

16 marzo	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
--------------------	--

	<p>Tassa annuale vidimazione libri sociali</p> <p>Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2018 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2018.</p> <p>Versamento saldo Iva 2018</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p>
--	--

<p>19 marzo</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.</p>
----------------------------	---

<p>20 marzo</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
----------------------------	--

<p>26 marzo</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo de gli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
----------------------------	---

3 aprile	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2018.</p>
	<p>Certificazione degli utili e compensi 2017</p> <p>Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2017.</p>

6 aprile	<p>Comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute ("Spesometro")</p> <p>Scade oggi il termine per la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.</p>
--------------------	---

15 aprile	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>
	<p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>
	<p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma

dott. Giuseppe Barletta